





Regione Fuglia Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 57 del 21/04/2023

Istituzione della Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione.



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: RII/SDL/2023/00006

Oggetto: Istituzione della Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione.

Relazione tecnica e di accompagnamento allo schema di disegno di legge "Istituzione della Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione."

1. Premessa

Con il presente schema di disegno di legge (per brevità SDL) si intende disciplinare con un rinnovato indirizzo normativo le funzioni e le prerogative della attuale Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (d'ora in avanti per brevità ARTI), alla luce dell'indirizzo della Giunta Regionale (cristallizzato nel punto 2 dell'atto giuntale n. 839 del 6 giugno 2022, a cui in questa sede si rinvia), con il quale l'organo esecutivo ha dato mandato al Presidente p.t. di ARTI, in raccordo con le competenti strutture regionali, di provvedere alla formulazione di uno studio di fattibilità per l'istituzione di una nuova Agenzia regionale che integri le attuali finalità e competenze dell'ARTI con quelle di un centro regionale di trasferimento tecnologico, come descritto nelle premesse della medesima deliberazione.

Inoltre è stata anche rivista la governance della istituenda nuova Agenzia, mediante la previsione di nuovi organi (Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Direttore generale, Revisore unico), garantendo, nel contempo, la continuità amministrativa della medesima Agenzia mediante la previsione di una norma transitoria (valida per il Direttore Amministrativo in carica e per i componenti dell'attuale Collegio dei Revisori dei conti), che consenta la piena e continuativa operatività della stessa.

2. La competenza legislativa regionale

L'oggetto del presente SDL, che è ricondubicile sia alla materia ricerca scientifica e tecnologia che a quella del sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, rientra tra le materie di competenza concorrente delle Regioni.

Nel quadro delineato dalla Costituzione, che ha dunque affidato la ricerca scientifica alla competenza legislativa concorrente, la Corte costituzionale ha dapprima evidenziato che "la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una 'materia', ma anche un 'valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati" (sentenza n. 423/2004), per poi evidenziare successivamente che, qualora la ricerca verta su materie di competenza esclusiva statale, a queste occorre riferirsi per stabilire la competenza legislativa: in buona sostanza la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione (sentenza n. 133/2006).

In diverse sue pronunce la Consulta ha poi anche ricondotto le disposizioni volte ad accelerare il processo di circolazione della conoscenza ed accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme industriali a materie spettanti alla competenza legislativa concorrente delle Regioni (in particolare, alla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi) ed a quella residuale (industria): nelle stesse occasioni la Corte ha ribadito che, anche in tali materie, possono esservi quelle "esigenze di carattere unitario" che legittimano l'avocazione in sussidiarietà sia delle funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni.

Tuttavia l'attrazione al centro delle funzioni amministrative mediante la "chiamata in sussidiarietà", per costante giurisprudenza costituzionale, richiede che l'intervento legislativo preveda forme di leale collaborazione con le Regioni.

3. Il ruolo delle Agenzie strategiche e di ARTI

L'attuale Modello Organizzativo Regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 22/2021, ha ridefinito la struttura della macchina burocratica regionale secondo una logica di maggiore efficienza ed orizzontalità, eliminando gli Uffici ed introducendo i Dipartimenti, quali

strutture strategiche che coordinano un numero limitato di Sezioni di Dipartimento, Strutture e Servizi.

La logica ambidestra implementata, sottesa a tale nuovo Modello, è stata realizzata affiancando alla struttura organizzativa avente funzioni di pianificazione e di gestione, un'area dedicata esclusivamente ad attività di *exploration*, costruita a partire da un nuovo modello di Agenzia Regionale che ha sostituito le preesistenti Agenzie con nove Agenzie Regionali Strategiche, alle quali spetta il compito di coadiuvare le strutture regionali nella gestione e nella attuazione delle politiche del Governo regionale.

L'ARTI, ente strumentale della Regione Puglia istituito dall'art. 65 comma 1 della l.r. 7 gennaio 2004, n. 1,è diventata pienamente operativa dall'autunno del 2005 a seguito delle deliberazioni n. 1172 del 6 agosto 2005 e n. 1297 del 20 settembre 2005. La struttura e l'organizzazione dell'ARTI, disciplinate dalla legge istitutiva e dal "Modello organizzativo e dotazione organica", sono state parzialmente modificate con l.r. 7 febbraio 2018, n. 4 recante "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)" che ne ha definito le finalità istituzionali come segue:

- 1. promozione della competitività e dell'innovazione dei sistemi produttivi, dell'efficientamento energetico, dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, delle politiche regionali di sviluppo economico;
- 2. sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario;
- **3.** supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, alle politiche giovanili, a quelle di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e di cooperazione interregionale.

Il documento di Strategia di Specializzazione Intelligente SmartPuglia2030, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 569/2022, nell'analizzare i punti di forza del sistema innovativo regionale (SIR), evidenzia, accanto alla presenza di un sistema diffuso di centri di formazione terziaria, di centri di ricerca e trasferimento tecnologico, di strutture di intermediazione e di aggregazioni pubblico-private, la vivacità nelle *performance* innovative del sistema delle imprese, che si esprime in una crescita di indicatori quali: la spesa privata in R&S, il tasso di innovazione ed il numero di *start-up* innovative.

D'altra parte, si registra una flessione della spesa in R&S del sistema universitario e del numero degli *spin-off*, che non si è più incrementato dal 2015, come pure la difficoltà delle *start-up* innovative a crescere e ad occupare significative posizioni di mercato.

Un altro ambito di debolezza del SIR è la scarsa capacità di valorizzare e trattenere sul territorio i giovani talenti, con alti tassi di disoccupazione giovanile e di migrazione di giovani con titolo di istruzione terziaria e una crescita del numero dei diplomati che sceglie di iscriversi in Università fuori regione.

Il quadro che ne emerge è dunque quello di un sistema di produzione della conoscenza che ancora non riesce in maniera significativa a valorizzare sul mercato, e a trasformare in ricchezza economica e in occupazione, i propri risultati di ricerca: un grande potenziale che ha bisogno di strumenti e politiche maggiormente in grado di mobilitarne appieno le risorse.

Sul fronte del sistema delle imprese, resta invece non valorizzato e sfruttato l'enorme potenziale di innovazione delle micro e piccole imprese, che ne sono la parte in assoluto prevalente, soprattutto nei settori tradizionali ed a più bassa intensità tecnologica. Le ragioni sono ben conosciute: il basso livello di strutturazione aziendale, la difficoltà ad utilizzare appieno le leve dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, un generale ritardo nei processi di digitalizzazione dei processi aziendali e di adeguamento delle competenze alla doppia transizione verde e digitale che rendono altrettanto urgente un ripensamento delle politiche di sostegno all'innovazione ed al trasferimento tecnologico nelle MPMI.

4. Ratio e disciplina

Dalle riflessioni che precedono, emergono con chiarezza alcuni elementi da tenere in considerazione nel disegno di una nuova Agenzia votata alla realizzazione di interventi di supporto al trasferimento di conoscenze che possono essere riassunti nei termini di obiettivi da perseguire:

- a) rafforzare il sostegno ai processi di accompagnamento di nuova impresa innovativa, con particolare attenzione alle fasi successive allo start-up, puntando sulla creazione di un ecosistema favorevole allo sviluppo del business ed all'innovazione continua;
- b) sostenere il ruolo ed il protagonismo dei giovani nello sviluppo della dimensione imprenditoriale dell'innovazione sociale, puntando sulla nascita di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfino dei bisogni sociali, sul rafforzamento delle competenze imprenditoriali e manageriali degli studenti universitari e dei giovani ricercatori, sulla creazione e promozione di reti e sulla messa a punto di forme di incentivo allo spin-off e start-up giovanile agili ed a bassa soglia di accesso;
- c) rafforzare la capacità degli organismi di ricerca di individuare e validare soluzioni tecnologiche e risultati di ricerca con elevato potenziale di trasferimento al mercato, attraverso un potenziamento delle capacità dei rispettivi uffici di trasferimento tecnologico e della loro dimensione di rete e azioni mirate all'emersione delle eccellenze ed alla loro validazione industriale;
- d) sostenere con forza i processi di innovazione e trasferimento delle conoscenze a favore delle piccole e microimprese, con particolare attenzione ai settori *low-tech* e tradizionali ed ai processi di innovazione non guidati dalla R&S, stimolando la consapevolezza degli imprenditori e fornendo servizi di assistenza e consulenza tarati sui bisogni specifici;
- e) operare per una maggiore qualificazione dei fornitori di servizi di supporto all'innovazione ed al trasferimento tecnologico nelle MPMI, quali organizzazioni intermediarie e consulenti, attraverso la definizione di *standard* comuni di qualità e la formazione.

A tali rinnovati compiti che la nuova Agenzia deve dunque traguardare, si accompagna la riforma della sua *governance* che prevede l'istituzione di un Consiglio di Amministrazione in luogo del Presidente, di un Direttore Generale e di un Revisore unico in luogo del Collegio dei Revisori dei conti. Permane il Comitato scientifico, quale organo collegiale che coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale nello svolgimento delle loro funzioni.

5. Articolazione dello schema di disegno di legge

Tenendo dunque conto delle attuali competenze di ARTI, delle esigenze *medio tempore* insorte nonché della necessità di integrare le attuali finalità e competenze con quelle di un centro regionale di trasferimento tecnologico, si è dunque optato per provvedere ad una totale riscrittura della norma istitutiva, prevedendo anche la contestuale soppressione di ARTI.

Il presente disegno di legge è suddiviso in dodici articoli (senza Capi e/o Titoli) dei quali si riporta, in sintesi, il contenuto dispositivo.

Nell'art. 1 sono declinati i principi regolatori in termini di nuovo modello di governance.

Nell'art. 2 sono individuate le competenze ascritte alla nuova Agenzia, attinte dallo studio di fattibilità predisposto da ARTI e che sono il punto focale della stessa.

L'art. 3 inerisce agli organi: rimane inalterata la fiura del Presidente mentre vengono parzialmente e/o totalmente riviste le restanti figure, ovvero: istituito ex novo il Consiglio di Amministrazione, eliminata la previsione di un Direttore Amministrativo che diventa Direttore (senza alcuna peculiare connotazione), sostituito il Collegio dei revisori con la figura del Revisore unico, mentre rimane l'organo collegiale rappresentato dal Comitato scientifico al quale vengono attribuite una serie di funzioni serventi rispetto a quelle del Presidente.

L'art. 4 disciplina le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le cui prerogative sono dettagliatamente indicate nel comma 2 della disposizione.

L'art. 5 contempla il Consiglio di Amministrazione, quale organo collegiale preposto ad operare nel solco degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale a cui spetta, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'adozione del bilancio preventivo pluriennale ed annuale e quello di esercizio, del Piano e della relazione sulla performance, del Piano annuale e triennale delle attività, del Piano triennale dei fabbisogni del personale e del modello organizzativo.

L'art. 6 amplia rispetto al passato le prerogative ed i compiti del Comitato Scientifico (già contemplato dal previgente art. 5 della lr n. 4/2018), al quale vengono aggiunte tipiche funzioni di supporto da svolgersi in favore del Presidente del CdA dell'Agenzia.

L'art. 7 prevede invece il Revisore unico in luogo dell'attuale Collegio composto da tre membri.

L'art. 8 prevede la figura del Direttore Generale, il cui operato soggiace al controllo della Giunta regionale; tra i suoi compiti quello di predisporre il Piano e la relazione finale sulla performance, il Piano annuale e triennale delle attività dell'Agenzia, la proposta del bilancio preventivo pluriennale ed annuale e del bilancio di esercizio e gli atti di organizzazione generale dell'Agenzia.

L'art. 9 stabilisce l'automatico transito del personale dipendente dell'ARTI attualmente in organico presso la nuova ARTI, e prevede che nel primo quinquennio di attività la nuova Agenzia possa procedere a nuove assunzioni, esercitando le facoltà assunzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'art. 10 elenca le funzioni tramite le quali la Regione esercita le proprie funzioni di vigilanza e controllo.

L'art. 11 reca la norma finanziaria e prevede la ridenominazione del capitolo di spesa relativo alle spese necessarie al funzionamento della nuova Agenzia.

L'art. 12 reca la soppressione dell'ARTI a favore della nuova Agenzia. Poi, prevede una disposizione transitoria, che consente di garantire la continuità amministrativa dell'Agenzia, permettendo una prorogatio ex lege del Direttore Amministrativo e dei componenti del Collegio dei revisori, i quali contiunueranno ad espletare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi previsti dalla legge. Infine, tra le disposizioni abrogative, è contemplata l'abrogazione tanto della legge di riforma di ARTI del 2018 quanto del comma 1 dell'art. 65 della l.r. 1/2004, istitutiva dell'Agenzia.

6. Copertura finanziaria

Il presente schema di disegno di legge, redatto dal Dipartimento Sviluppo Economico di concerto con la Sezione raccordo al sistema regionale e con l'assistenza della Sezione Supporto legislativo e della Sezione Ragioneria, rientra nelle previsioni dell'art. 34 della lr n. 28/2001 e smi e prevede una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 3.080.000,00.

Come emerge dallo studio di fattibilità redatto dal Gruppo di Lavoro coordinato da ARTI con il supporto di diverse articolazioni regionali e di altri referenti di Puglia Sviluppo (finalizzato ad illustrare le attività che la costituenda nuova Agenzia potrà implementare a servizio del sistema innovativo regionale, ad integrazione e complemento delle attività di sviluppo di conoscenza, analisi, studio, monitoraggio, valutazione e gestione progetti già svolte dall'attuale ARTI), le risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento sono attinte dal capitolo già destinato alla gestione dell'Agenzia relativamente alle funzioni della precedete Agenzia (U1081005 "Spese per il funzionamento dell'agenzia Regionale per l'innovazione tecnologica" − Missione 14, Programma 3, Titolo 1, macroaggregato 4 per un importo pari ad € 1.500.000,00) nonchè dai pertinenti capitoli del bilancio autonomo facenti capo a Sezioni del Dipartimento Sviluppo Economico, in considerazione dell'evidenza della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa rilevate a seguito di una riprogrammazione delle attività precedentemente decise, come meglio dettagliato nel referto tecnico allegato allo schema di disegno di legge.

In particolare dunque, come si evince dal referto tecnico del presente SDL, i capitoli di riferimento sono i seguenti:

Per l'esercizio finanziario 2024:

- 1. Capitolo U0814010 "Spese per l'attuazione delle politiche giovanili-LR 17/2005" € 250.000,00
- 2. capitolo U0814011 "Spese per l'attuazione delle politiche giovanili" € 380.000,00
- 3. Capitolo U0352028 "Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale - L.R. n. 2/2009 e R.R. n. 25/2013. Trasferimenti ad imprese" - € 350.000,00
- 4. Capitolo U14002006 "Sostegno alle attività dei distretti urbani del commercio". Art. 26 LR n. 67/2017 - € 600.000,00

Per l'esercizio finanziario 2025:

- 1. Capitolo U0814010 "Spese per l'attuazione delle politiche giovanili-LR 17/2005" € 150.000,00
- Capitolo U0814011 spese per l'attuazione delle politiche giovanili € 280.000,00
- 3. Capitolo U0352028 "Contributo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale - L.R. n. 2/2009 e R.R. n. 25/2013. Trasferimenti ad imprese" - € 250.000,00
- 4. Capitolo U14002006 "Sostegno alle attività dei distretti urbani del commercio". Art. 26 LR n. 67/2017 - € 400.000,00

Per la quantificazione e la copertura dell'onere finanziario per gli anni successivi si rinvia alle competenti leggi di bilancio.


Il funzionario P.O. Giorgia Barbieri



Il Dirigente ad interim del Servizio Politiche di Sostegno all'Innovazione Vito Bavaro

Vito Bavaro Regione Puglia 17.04.2023 10:22:16 GMT+01:00

La Dirigente della Sezione ricerca e relazioni internazionali Silvia Visciano



La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingerio



L'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili

Alessandro Delli Noci



Schema di disegno di legge

"Istituzione dell'Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'innovazione"

Art. 1 Istituzione e principi regolatori

- 1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione, in sigla ARTI e nel prosieguo Agenzia, con sede in Bari.
- 2. L'Agenzia, ente strumentale della Regione Puglia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia, nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di cui all'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica.
- 3. L'Agenzia opera sulla base degli indirizzi generali definiti dalla Giunta regionale della Puglia ed è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Regione Puglia.

Art. 2 Finalità e competenze

- 1. L'Agenzia è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e quale ente per il trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione della ricerca e dell'innovazione in tutte le sue declinazioni.
- 2. L'Agenzia persegue quali proprie finalità istituzionali:
 - a) la promozione della competitività e dell'innovazione dei sistemi produttivi, dell'efficientamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e di cooperazione interregionale, e, in generale, delle politiche regionali di sviluppo economico intelligente, sostenibile e socialmente inclusivo;
 - b) lo sviluppo della conoscenza ed il sostegno alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali ed al sistema di istruzione e universitario;
 - c) il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, allo sviluppo del capitale umano, alle politiche giovanili e di attivazione giovanile;
 - d) il potenziamento dei processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo della conoscenza, necessari a valorizzare i risultati della ricerca ottenuti dalle università, dai centri di ricerca e dalle imprese pugliesi.
- 3. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti necessari al perseguimento delle finalità istituzionali previste dal comma 2, tra i quali si annoverano i seguenti, non costituenti elencazione tassativa:
 - a) analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative, da mettere a disposizione del decisore pubblico regionale per la definizione delle strategie e delle politiche per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo regionale;
 - b) animazione e aggregazione del partenariato pubblico-privato;
 - c) valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione;
 - d) gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al potenziamento del partenariato pubblico-privato;
 - e) sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni;
 - f) valorizzazione dei risultati della ricerca di soggetti pubblici e privati e messa a punto di piani per il loro sfruttamento industriale e commerciale;

- g) assistenza ai percorsi di crescita e consolidamento di *start up* e piccole e medie imprese pugliesi;
- h) sviluppo e gestione della conoscenza riguardante le tecnologie e le competenze presenti in Regione;
- i) progettazione e gestione di azioni ed interventi rivolti al potenziamento dell'ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, promuovendo progettualità a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo, nonché il raccordo tra gli attori regionali ed il sostegno alla partecipazione a reti europee ed internazionali;
- j) ogni altra funzione in materia attribuitale con deliberazione della Giunta regionale.
- 4. I compiti di cui al comma 3 sono definiti tramite convenzione quadro di durata triennale, da stipularsi previa deliberazione della Giunta regionale. La convenzione definisce, tra l'altro:
 - a) gli obiettivi generali attribuiti all'Agenzia;
 - b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
 - c) l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare eventualmente all'Agenzia;
 - d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
 - e) gli strumenti e le modalità per la verifica dei risultati della gestione e per il controllo dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
- 5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può realizzare progetti ed attività a vario titolo candidabili a finanziamento a valere su risorse nazionali ed internazionali. Può, altresì, stipulare convenzioni ed instaurare rapporti di collaborazione con pubbliche amministrazioni, enti e organismi internazionali, nazionali e regionali per lo svolgimento di attività di propria competenza.

Art. 3 Organi

- 1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore Generale;
 - d) il Comitato scientifico:
 - e) il Revisore unico.
- 2. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono nominati dalla Giunta Regionale nel rispetto dei requisiti di onorabilità, eleggibilità, professionalità e competenza in relazione al settore specifico di operatività dell'ARTI, previa verifica a cura della struttura regionale competente dell'insussistenza di cause di incompatibilità, di diritto e di fatto, e di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, ai sensi della normativa vigente. La deliberazione di nomina determina l'ammontare del compenso spettante e secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia).

Art. 4 Il Presidente del Consiglio di amministrazione

- 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del Presidente della Regione ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale, a livello nazionale o internazionale, nei settori di operatività dell'ARTI.
- 2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

- b) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione, garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza dettati dalla Giunta regionale;
- c) convoca e presiede il Comitato scientifico;
- d) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione e sentito il Comitato scientifico, coordina, pianifica e indirizza la politica e l'attività scientifiche dell'Agenzia;
- e) congiuntamente al Direttore Generale, cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e rappresenta l'Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali:
- f) presenta annualmente alla Giunta regionale, che l'approva previa istruttoria della struttura regionale competente, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia redatta congiuntamente al Direttore Generale;
- g) presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e coordina le riunioni definendone l'ordine del giorno;
- h) propone alla Giunta regionale la valutazione del Direttore Generale;
- i) laddove ne ravvisi la necessità e sentito il Consiglio di Amministrazione, conferisce al Direttore Generale deleghe, anche di rappresentanza;
- j) trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 10.
- 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, previa valutazione dei risultati conseguiti. L'incarico non può comunque eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale.
- 4. Il trattamento economico del Presidente del Consiglio di Amministrazione è determinato dalla Giunta regionale all'atto della nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. n. 1/2011.

Art. 5 Il Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri nominati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dell'equilibrio di genere, dura in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile per una sola volta e, come statuito per il Presidente, non può eccedere la durata della consiliatura regionale. Valgono per il Consiglio di amministrazione le disposizioni in tema di prorogatio contenute nell'articolo 4, comma 3. Per i membri del Consiglio di amministrazione nominati nel triennio in sostituzione di altri membri cessati a vario titolo nel corso del mandato, l'incarico termina allo scadere dell'intero Consiglio di amministrazione.
- 2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e comprovata professionalità ed esperienza nei settori di operatività dell'ARTI, con competenze professionali diversificate e, per quanto possibile, complementari. Ai componenti è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale all'atto della nomina, secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. n. 1/2011.
- 3. Nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi strategici e generali fissati dalla Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi specifici dell'Agenzia e, in particolare:
 - a) coordina, pianifica e indirizza l'attività dell'Agenzia;
 - su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti atti regolatori, programmatori ed organizzativi predisposti dal Direttore Generale:
 - i. l'atto generale di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e di contabilità;
 - ii. il piano annuale e triennale delle attività dell'Agenzia;
 - iii. il modello organizzativo dell'Agenzia;
 - iv. il programma triennale dei fabbisogni di personale ed il piano assunzionale;

- v. il bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia;
- vi. il piano della performance e la relazione finale sulla performance;
- vii. ogni altro atto o provvedimento che si renda necessario ai fini della gestione dell'Agenzia.

Art. 6 Il Comitato scientifico

- 1. Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico consultivo che coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 2 comma 3 e nello svolgimento degli ulteriori compiti ad esso spettanti nonché il Direttore Generale nella definizione del piano annuale e triennale delle attività dell'Agenzia.
- 2. Il Comitato scientifico è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di innovazione o da un dirigente regionale apicale suo delegato, e da un massimo di quattro ulteriori componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale all'interno di un elenco di candidati indicati dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in campo scientifico riconosciute a livello nazionale o internazionale, in possesso di documentata e specifica esperienza pluriennale nei settori di operatività dell'ARTI.
- 3. Ai componenti del Comitato Scientifico non spettano compensi o indennità di alcun genere, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate, da autorizzarsi e da calcolare in conformità alle disposizioni recate dalla l.r. n. 1/2011 e da liquidarsi a cura del Direttore Generale.

Art. 7 Il revisore unico

- 1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale che ne stabilisce il compenso conformemente alle disposizioni della l.r. n. 11/2001, ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE). La deliberazione di nomina determina l'ammontare del compenso spettante, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti.
- 2. Il revisore unico esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia, vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione, redige la relazione sul bilancio di previsione, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo, esprime il parere preventivo obbligatorio sul programma triennale dei fabbisogni di personale e sul regolamento di contabilità e rilascia l'atto di asseverazione sul piano assunzionale con riferimento ai parametri indicati dall'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) e ai suoi decreti attuativi.
- 3. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, il revisore unico ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale, fermi restando gli obblighi di segnalazione e denuncia che sul medesimo incombono.

Art. 8 Il Direttore Generale

 Il Direttore Generale è nominato, su proposta dell'Assessore al ramo, con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il compenso ed eventuali ulteriori indennità in misura comunque non superiore a quelle previste per i Direttori di Dipartimento, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti e secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. n. 1/2011.

- 2. Il Direttore Generale è scelto tra soggetti:
 - a) in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento regionale per la nomina a Direttore di Dipartimento e di esperienza pregressa per un periodo di almeno cinque anni in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali in strutture pubbliche o private;
 - b) in possesso di specifica specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze manageriali in strutture pubbliche o private.
- 3. L'individuazione avviene previo esperimento delle procedure previste per la selezione dei Direttori di Dipartimento dell'amministrazione regionale. L'incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a tre anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio previa valutazione dei risultati conseguiti. L'incarico non può comunque eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, lo stesso si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale. Nel caso di nomina di un Dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
- 4. Il Direttore Generale attua gli indirizzi impartiti dal Consiglio di amministrazione, assicurando l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza dell'attività amministrativa. Al Direttore Generale possono essere conferite deleghe, anche di rappresentanza, da parte del Presidente e sentito il Consiglio di amministrazione. Il Direttore Generale esercita le funzioni di coordinamento generale, direzione e controllo delle attività dell'Agenzia e quelle inerenti alla organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia. Provvede inoltre:
 - c) alla predisposizione del piano annuale e triennale delle attività dell'Agenzia, del piano e della relazione finale sulla performance, della proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio, dei regolamenti, dell' atto generale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, del programma triennale dei fabbisogni di personale e del piano assunzionale;
 - d) alla attribuzione degli incarichi dirigenziali, al coordinamento dei dirigenti ed al controllo della loro attività, anche con poteri avocativi e sostitutivi in caso di inerzia, secondo la disciplina vigente;
 - e) a gestire il personale assegnato, emanando le direttive e verificando il conseguimento dei risultati, garantendo l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
 - f) alla valutazione annuale dei dirigenti e dei dipendenti, congiuntamente all'Organismo Indipendente di Valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Agenzia.
- 5. Il Direttore Generale esercita ogni altra funzione compresa nella sua sfera di competenza, necessaria per la gestione dell'Agenzia, e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, la Giunta Regionale ne dispone la sostituzione con un Direttore di Dipartimento regionale o di altra Agenzia regionale.

Art. 9 Personale

- 1. Tutto il personale dipendente in servizio presso la soppressa Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione transita nell'istituita Agenzia, conservando lo stato giuridico ed economico già conseguito alla data di cessazione dell'ARTI.
- 2. Oltre al personale di cui al comma 1, nel primo quinquennio decorrente dall'istituzione della nuova Agenzia, quest'ultima può procedere a nuove assunzioni, sulla base del piano

- assunzionale redatto in attuazione del programma triennale del fabbisogno di personale e corredato dall'atto di asseverazione del revisore unico redatto con riferimento ai parametri indicati all'articolo 33, comma 1, del DL n. 34/2019 e ai suoi decreti attuativi, esercitando le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli enti di nuova istituzione.
- 3. Oltre che del personale da essa dipendente, l'Agenzia può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e dagli organismi da essa controllati, nonché da altri enti pubblici, nel rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento del personale nella pubblica amministrazione.
- 4. L'organico complessivo del personale dell'Agenzia è definito nel programma triennale dei fabbisogni, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3 lettera iv.

Art. 10 Controlli e vigilanza

- 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Agenzia approvando:
 - a) la convenzione-quadro triennale di cui all'articolo 2, comma 4;
 - b) il regolamento di contabilità;
 - c) i bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e le relative relazioni del revisore;
 - d) il programma triennale dei fabbisogni di personale ed il piano assunzionale corredato dall'atto di asseverazione del revisore unico redatto con riferimento ai parametri indicati all'articolo 33, comma 1, del DL n. 34/2019 e ai suoi decreti attuativi;
 - e) il piano annuale e triennale delle attività.
- 2. La Giunta regionale compie verifiche finalizzate alla valutazione dell'efficienza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e l'efficacia dei risultati della gestione dell'Agenzia.
- 3. La Giunta regionale designa il Direttore di Dipartimento o altra figura che cura e gestisce i rapporti con l'Agenzia ed esercita i poteri di integrazione tra l'attività dell'Agenzia e la programmazione regionale.
- 4. Oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, compete alla Giunta regionale:
 - a) la determinazione degli indirizzi e delle direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività e quelle per il contenimento della spesa;
 - b) la nomina degli organi dell'Agenzia e la definizione dei compensi spettanti;
 - c) il controllo dei risultati della gestione.

Art. 11 Norma finanziaria

- 1. Agli oneri per il funzionamento dell'Agenzia si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, con la dotazione finanziaria iscritta nell'ambito della missione 14, programma 3, "Ricerca e innovazione", titolo 1, per complessivi euro 3.080.000 annui.
- 2. Al fine di allineare le dotazioni finanziarie della missione 14, programma 3 per le finalità di cui al comma 1, al bilancio di previsione per gli anni 2023-2025, approvato con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 33, è apportata, intermini di competenza, la seguente variazione:
 - esercizio finanziario 2024
 - a. Missione 14, programma 3, titolo 1 + 1.580.000,00;
 - b. Missione 6, programma 2, titolo 1 250.000,00;
 - c. Missione 6, programma 2, titolo 1 380.000,00;
 - d. Missione 14, programma 2, titolo 1 350.000,00;
 - e. Missione 14, programma 2, titolo 2 600.000,00.
 - esercizio finanziario 2025

- f. a. Missione 14, programma 3, titolo 1 + 1.080.000,00;
- g. b. Missione 6, programma 2, titolo 1 150.000,00;
- h. c. Missione 6, programma 2, titolo 1 280.000,00;
- i. d. Missione 14, programma 2, titolo 1 250.000,00;
- j. e. Missione 14, programma 2, titolo 2 400.000,00.
- 3. Per gli esercizi successivi si provvede con i pertinenti bilanci di previsione annuali e pluriennali.

Art. 12 Norme transitorie, abrogazioni e disposizioni di rinvio

- L'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, in sigla ARTI, istituita dall'articolo 65 comma 1 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2018, n. 4 (Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione), è soppressa.
- 2. L'Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, facenti capo alla soppressa Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'innovazione. In fase di prima applicazione delle disposizioni della presente legge confluiscono nell'Agenzia tutto il personale dipendente, i beni materiali ed immateriali, mobili e immobili, le attrezzature, i contratti e le convenzioni dell'ARTI.
- 3. Fino all'insediamento dei nuovi organi previsti dalla presente legge, il Direttore Amministrativo e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della cessata ARTI rimangono in carica per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
- 4. E' abrogata la legge regionale 7 febbraio 2018 n. 4 ed il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- 5. Ogni richiamo o rinvio contenuto nella normativa regionale vigente o in altri documenti ufficiali è da intendersi riferito all'Agenzia per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione.